

Pieve di Soligo, 20/05/2022

Informativa n. 11

OGGETTO: Decreto Legge n. 50/2022 “Decreto Aiuti” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17/05/2022) e in vigore dal 18/05/2022; altre novità.

E' stato pubblicato il **D.L. 50/2022**, del quale si riportano le principali disposizioni:

- **Maggiorazione delle aliquote del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0¹:** viene aumentata al 50% (l'aliquota precedente era il 20%) la percentuale del credito d'imposta per gli investimenti in beni **immateriali 4.0**, effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (oppure effettuati entro il 30 giugno 2023 con ordine che risulti accettato dal venditore e siano avvenuti pagamenti di acconti almeno del 20% entro il 31/12/2022);
- **Maggiorazione delle aliquote del credito di imposta per formazione 4.0:** sono rispettivamente aumentate al 70% e al 50% le aliquote del credito d'imposta “formazione 4.0”², attualmente fissate al 50% e al 40%³, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico (decreto da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022) e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.
- **Credito d'imposta per gli autotrasportatori:** alle imprese esercenti attività di trasporto di merci (con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate), sia in conto proprio che in conto terzi, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.
- **Fondo per il sostegno delle imprese svantaggiate dagli eventi della guerra Russia/Ucraina:** viene istituito un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano tutti i seguenti requisiti:
 - a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
 - b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
 - c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse.

¹ Inclusi nell'allegato B della legge 232/2016

² Lo scopo di tale credito d'imposta è quello di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, ed è relativo alle spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

³ L'aliquota del 50% del contributo è riservata agli investimenti delle micro e piccole imprese; l'aliquota del 40% è riservata alle medie imprese

- **Garanzie prestate alle imprese da SACE S.p.A. per sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla guerra Russia/Ucraina:** viene prevista la proroga della concessione di garanzia fornite da Sace e dal Fondo centrale, fino al 31 dicembre 2022, su finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (con al massimo 3 anni di preammortamento) il cui importo non deve superare il maggiore fra:
 - a) il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; si guarda al fatturato singolo o consolidato in caso di Gruppo, ma realizzato comunque in Italia;
 - b) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.

Per poter accedere alla garanzia, l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili. La garanzia (onerosa se rilasciata da Sace e gratuita se rilasciata dal Fondo Centrale) copre il 90% dell'importo del finanziamento; i finanziamenti dovranno essere finalizzati alla copertura dei costi di personale, investimenti, esigenze di circolante con vincolo di localizzazione delle attività in Italia.

- **Incremento della percentuale del credito d'imposta per le imprese ad alto consumo di energia elettrica e di gas:** il contributo, sotto forma di credito d'imposta, già disposto (dal DL 21/2022 "emergenza Ucraina") a favore delle imprese "non gasivore" per l'acquisto di gas, fissato nella misura del 20% è rideterminato nella misura del 25%; ugualmente, il contributo per le imprese "non energivore" è rideterminato nella misura del 15% (prima era al 12%).
- **Proroga del Superbonus 110% per lavori su edifici unifamiliari e unità immobiliari "indipendenti e autonome" situate in edifici plurifamiliari:** in riferimento agli interventi effettuati sulle unità immobiliari predette, da parte delle persone fisiche, il decreto stabilisce che la detrazione del 110% (superbonus) spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (prima tale limite era fissato al 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo; nel computo dell'importo dell'intervento complessivo, possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus (es. per ristrutturazioni o ecobonus).
- **Ulteriore cessione dei crediti d'imposta dalle banche ai soggetti correntisti:** viene previsto che le banche e le società appartenenti a gruppi bancari potranno sempre (e non più solo al quarto passaggio) cedere i propri crediti a correntisti che siano qualificati come "clienti professionali privati" (come le imprese), in base alle regole Consob. Tale possibilità sarà riservata alle comunicazioni di prima cessione e sconto in fattura inviate a partire dal 1° maggio.
- **Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti ed altri soggetti:** si segnala che viene introdotta una indennità di € 200 che verrà riconosciuta, oltre che a dipendenti e pensionati (a certe condizioni), ad altri soggetti tra cui:
 - i collaboratori coordinati e continuativi i cui contratti siano attivi alla data del 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021; va inviata apposita domanda per il riconoscimento del contributo;

- i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 cod. civ. (l'indennità verrà erogata a seguito di apposita domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata; va inviata apposita domanda per il riconoscimento del contributo.

Viene poi istituito un fondo per il riconoscimento di un'indennità a favore dei lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano fruito delle indennità spettanti a dipendenti, pensionati e altri soggetti di cui sopra, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito da un apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. "Aiuti".

- **Buono per l'acquisto di abbonamenti ai servizi pubblici di trasporto:** viene istituito un buono da utilizzare per l'acquisto (a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un successivo decreto⁴) di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100% della spesa per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono sarà nominativo, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario.

ALTRE NOVITA'

- L'agenzia Entrate, in una recentissima risposta ad interpello (n. 270/2022), **afferma che**, per usufruire del credito d'imposta sui beni ammortizzabili (di cui ai commi da 1054 a 1058-ter della legge di bilancio 2021), dal momento che il comma 1062 stabilisce che le fatture e gli altri documenti di acquisto relativi a beni agevolati devono riportare l'espresso richiamo della disposizione agevolativa, **anche il Ddt che come la fattura, assolve la funzione di identificare l'investimento, deve rispettare il medesimo obbligo e quindi deve riportare il richiamo della norma agevolativa predetta**. Sarà necessario perciò che le aziende identifichino e recuperino dai propri archivi, i DDT relativi ad investimenti agevolati (con L. 160/2019 e L. 178/2020), e riportino su di essi il richiamo di legge già riportato a suo tempo sulle rispettive fatture. L'Agenzia afferma infatti che sarà possibile "regolarizzare" a posteriori i DDT privi della apposita dicitura, purché l'integrazione avvenga prima che sia avviata una attività di controllo da parte dell'Amministrazione stessa.
- Segnaliamo che l'Agenzia Entrate, nella risposta ad un interpello (n. 273/2022), afferma che l'azienda che fornisce servizi di welfare ai dipendenti non può detrarsi l'iva sull'acquisto a monte di tali servizi, in quanto questi ultimi non sono inerenti all'attività dell'azienda.
- L'Agenzia Entrate ha pubblicato il 19/05/2022 una faq relativa alla cessione delle rate dei bonus edilizi (superbonus, ecc.) che siano stati oggetto di una delle due opzioni, alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi: prima cessione del credito o sconto in fattura. Al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni: al momento della formazione del credito, a seguito dell'opzione (mediante invio della comunicazione telematica all'Agenzia Entrate), viene creato un codice identificativo in fase di caricamento sulla piattaforma dell'Agenzia, in modo tale che i crediti,

⁴ Il successivo decreto dovrà essere emanato dal Ministero del Lavoro entro sessanta giorni dalla data del 18/05/2022, e dovrà definire anche le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono

derivanti, come detto, dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura, saranno suddivisi in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all'anno di sostenimento della spesa. **A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco**, visibile sulla piattaforma. L'Agenzia chiarisce che il divieto di cessione parziale, attivo dal primo maggio scorso, va riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Per questo motivo, **le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito**; le altre rate (ma solo per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (anche in modo frazionato). Le singole rate, quindi, potranno essere cedute anche singolarmente ma **non potranno essere oggetto di cessione parziale o in maniera frazionata**.

- Da ultimo informiamo che con risposta a interpello (n. 279/2022), l'Agenzia delle Entrate afferma che, ai fini del superbonus del 110%, nel caso in cui sullo stesso immobile siano effettuati più interventi agevolabili (es. interventi trainanti e interventi trainati), sarà possibile per il soggetto beneficiario cedere solo uno dei bonus (es. quello sull'intervento trainante), utilizzando, invece, direttamente la detrazione spettante per le spese relative ai restanti interventi effettuati. Ciò è possibile anche perché ad ogni tipologia di intervento viene assegnato, al momento di compilazione della comunicazione di opzione, uno specifico codice identificativo.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza